

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020
BANDO N. 1 : Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità
 - 1.2 Dotazione finanziaria
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Soggetti beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Accordo di partenariato e accordo sulla proprietà intellettuale
 - 2.3.1 Accordo di partenariato
 - 2.3.2 Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.1 Progetti ammissibili
 - 3.2 Massimali di investimento
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.4 Spese ammissibili
 - 3.5 Intensità dell'agevolazione
 - 3.6 Cumulo
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione a corredo della domanda
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Cause di inammissibilità
 - 5.4 Criteri di valutazione del progetto
 - 5.5 Formazione della graduatoria
6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
 - 6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto
 - 6.2 Sottoscrizione del contratto
 - 6.3 Obblighi del beneficiario
 - 6.4 Modifiche dei progetti e proroga dei termini
 - 6.5 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione
 - 6.6 Procedura di modifica del beneficiario
 - 6.7 Fattispecie
7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

- 7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione
- 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
- 7.4 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di avanzamento
- 7.5 Secondo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di avanzamento
- 7.6 Domanda a saldo

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- 8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti
- 8.2 Rinuncia
- 8.3 Controlli e ispezioni
- 8.4 Decadenza dal beneficio
- 8.5 Risoluzione del contratto
- 8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata
- 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 8.8 Sanzioni

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

- A) Modello di domanda di aiuto ¹
- B) Scheda tecnica di progetto
- C) Piano finanziario di progetto
- D) Spese ammissibili
- E) Schema di contratto
- F) Schema di Fideiussione
- G) Priorità tecnologiche
- H) Definizioni
- I) Schema dichiarazione sugli aiuti illegali o incompatibili
- L) Schema di dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali
- M) Schema di dichiarazione d'intenti alla costituzione del RTI/ATS/Rete-contratto/Consorzio senza personalità giuridica
- N) Tabella delle premialità
- O) Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera
- P) Schema modello intestazioni fiduciarie
- Q) Schema modello cumulo
- R) Schema dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi
- S) Schema modello dichiarazione precedenti penali
- T) Schema di dichiarazione ai fini dell'informazione antimafia
- U) Istruzioni per la presentazione della domanda
- V) Schema di dichiarazione CARICHI PENDENTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (c.d. "caporalato")

¹ La domanda viene predisposta on line e lo schema o bozza, insieme alle istruzioni di dettaglio per la compilazione, saranno resi disponibili sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di **progetti di investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, in attuazione dell'Asse Prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del POR FESR Toscana 2014-2020².

L'intervento è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 25, e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia³, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione dell'Azione 1.1.5 del POR FESR Toscana 2014-2020, consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di **contributi in conto capitale**, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 495/2017 emanata in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014.

Il presente bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12⁴ della legge n. 241/1990, ai sensi della L.R. 35/2000 e nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 123/1998.

Il bando finanzia progetti strategici di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale realizzati da Grandi Imprese (GI) in cooperazione con Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), con o senza Organismi di Ricerca (OR).

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web: <https://sviluppo.toscana.it/bandi>

Priorità tecnologiche

In linea con la "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" (RIS3), che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati esclusivamente progetti di ricerca e sviluppo legati alle priorità tecnologiche **ICT/fotonica, fabbrica intelligente, chimica/nanotecnologie** ex DGR 1018 del 18 novembre 2014:

Saranno finanziati progetti di ricerca e sviluppo che contribuiranno a concentrare il sostegno alla domanda di investimenti del sistema delle imprese su priorità che costituiscano un vantaggio competitivo durevole, basato sulla capacità di diversificazione produttiva e sulla specializzazione tecnologica.

² Ultima revisione approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1055 del 13/10/2016.

³ Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

⁴ Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

1.2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 6.100.000,00 euro, di cui una parte, pari ad euro 1.200.000,00, è riservata al finanziamento di progetti del settore MEDTECH⁵, come stabilito dalla Delibera di Giunta n. 495 del 15 maggio 2017.

Al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, **la dotazione finanziaria complessiva potrà essere integrata mediante dotazioni aggiuntive**, nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta Delibera di Giunta n. 495 del 15 maggio 2017.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)⁶ – con o senza Organismi di Ricerca (OR)⁷ - associati nelle forme di:

- ATS;
- RTI;
- Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto)⁸;
- Consorzi senza personalità giuridica.

L'accesso al bando è esteso anche ai liberi professionisti ai sensi della DGR n.240 del 20 marzo 2017, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. **Pertanto tutte le volte che viene utilizzato il termine "impresa" lo stesso si intende riferito anche alla categoria dei "liberi professionisti", se non diversamente specificato.**

Con riferimento al presente Bando (Bando n. 1 "Progetti strategici di R&S") ed ai Bandi dedicati rispettivamente ai Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI (Bando n. 2) e ai Progetti attuativi dei Protocolli di Insediamento (Bando n. 3), ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi 1, 2 o 3 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

Con riguardo agli specifici settori dell'economia, **non sono previste restrizioni a determinati settori economici**. Non potranno tuttavia presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L. 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

⁵ Cfr. Allegato H per la definizione di progetto del settore MEDTECH.

⁶ Cfr. Allegato H per la definizione di MPMI.

⁷ Cfr. Allegato H per la definizione di Organismo di ricerca.

⁸ Cfr. Allegato H per la definizione di Rete-Contratto.

Organismi di ricerca

Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, solo in qualità di partner e mai di capofila del progetto, anche organismi di ricerca. Per gli organismi di ricerca non vale la limitazione relativa alla partecipazione ad una sola proposta progettuale.

L'organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti al successivo paragrafo 2.2 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'organismo stesso mentre l'organismo di ricerca avente natura pubblica deve possedere i requisiti stabiliti ai punti 1, 4, 9, 12 e 13 dello stesso.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Ogni proponente deve possedere alla data di presentazione della domanda di aiuto tutti i seguenti requisiti di ammissibilità (ad eccezione del primo):

1. **essere in regola** con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non hanno sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
2. **essere in regola con la normativa antimafia⁹**, solo nel caso di richiesta di aiuto superiore a 150.000,00 euro;
3. **possedere la capacità economico-finanziaria¹⁰** in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possedere la "finanziabilità" dello stesso, accompagnata da adeguata documentazione;
4. **avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale**; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale (per i liberi professionisti deve risultare dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA); per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL); in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
5. **essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA** territorialmente competente (per i liberi professionisti essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni caso- essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività); per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL);
6. **non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla**

⁹ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

¹⁰ Cfr. All.H per la definizione di capacità economico-finanziaria.

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

7. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹¹; detto requisito può essere escluso nel caso di imprese colpite da calamità naturale;
8. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹²;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo¹³;
10. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹⁴ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione¹⁵; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹⁶, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
11. non aver riportato (legale rappresentante/libero professionista) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹⁷ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)¹⁸:
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

¹¹ Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014.

¹² Art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

¹³ Artt. 4 bis co. 8 bis e 8 ter, Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998).

¹⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

¹⁵ Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002).

¹⁶ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

¹⁷ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002.

¹⁸ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75.

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

- c) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alla lettera b). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

12. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹⁹;

13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea²⁰;

14. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL);

15. possedere la "dimensione" di MPMI o grande impresa;

16. **non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;

17. essere impresa dinamica. È dinamica l'impresa che dimostri di aver mantenuto o incrementato il proprio fatturato, come risulta confrontando il fatturato medio del triennio 2010-2012 con quello del triennio 2013-2015. Il requisito deve essere posseduto da almeno la metà delle imprese del raggruppamento, pena l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato. Si assumono "dinamiche" le imprese costituite dal 2011 in poi.

Considerato che i proponenti si presentano come aggregazioni di più soggetti, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo partecipante al raggruppamento determinerà l'inammissibilità della domanda individuale, con eventuale pregiudizio per l'intero partenariato.

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda:

¹⁹ L.R. n.35/2000, art. 9-bis

²⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato I. e sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

- se aventi sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4 e 5);
- se aventi sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4 e 5), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo²¹, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7), 8) e 15) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle **"Imprese con rating di legalità"**²² non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 11) e 12).

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 16) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

Per le **imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda** i requisiti di cui ai punti 4), 5) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale *prima dell'erogazione a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori* (SAL).

2.3 Accordo di partenariato e accordo su proprietà intellettuale

2.3.1 Accordo di partenariato.

Il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto/Consorzio **senza personalità giuridica, forme associative denominate di seguito come "raggruppamento"**²³.

Il raggruppamento disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, **l'Atto costitutivo (redatto nella forma di atto pubblico) deve prevedere espressamente:**

- 1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;**
- 2. la responsabilità solidale** di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto²⁴ per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;

²¹ L.R. n. 35/2000, art. 5 sexiesdecies; D.Lgs. 39/2010.

²² Decreto MEF - MiSE 20/02/2014 n. 57.

²³ Per le modalità e termini di costituzione del raggruppamento si rinvia al paragrafo 6.1.

²⁴ Da intendersi come obbligazione di risultato.

3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti il raggruppamento, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una **dichiarazione di intenti alla costituzione** del raggruppamento così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (redatto in forma di atto pubblico) del raggruppamento deve essere trasmesso (tramite PEC all'indirizzo di posta certificata che sarà comunicato successivamente alla concessione del contributo, cui seguirà l'inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono (tramite PEC all'indirizzo di posta certificata che sarà comunicato successivamente alla concessione del contributo, cui seguirà l'inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Si precisa che le fatture presentate in rendicontazione dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato e che le erogazioni del contributo spettante saranno effettuate alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuna per la propria quota-parte.

2.3.2 Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati

La ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto sono definite mediante un **accordo preliminare** che i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto. Tale accordo preliminare deve essere allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo preliminare dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:

- ❖ i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI
- ❖ l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

L'Accordo definitivo deve essere inserito nel sistema informatico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto, una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa quella finale con esplicitazione dell'obiettivo da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

Con il presente bando si intende sostenere le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle imprese. Se da una parte la *ricerca industriale*²⁵ punta *all'acquisizione di nuove conoscenze e capacità*, dall'altra, lo *sviluppo sperimentale*²⁶ si basa *sull'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti* per sviluppare nuovi prodotti, servizi e processi. Esiste quindi un forte salto qualitativo tra lo sviluppare conoscenza e capacità, per poterle acquisire, e il semplice uso di conoscenze e capacità esistenti.

Scopo di ciascun progetto e suo vero output deve essere la realizzazione di un prodotto/servizio/processo industrialmente utile²⁷. Il bando finanzia progetti di investimento in R&S, market oriented e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione.

Saranno finanziati esclusivamente progetti di ricerca e sviluppo legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" di cui al paragrafo 1.1.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 e superiore a € 7.000.000,00 pena l'inammissibilità della domanda.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale (avvio del progetto)

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, fino al giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento (si veda più sotto).

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 24 mesi, oltre agli ulteriori 6 di eventuale proroga.

²⁵ Cfr. Allegato H per la definizione di *Ricerca industriale*.

²⁶ Cfr. Allegato H per la definizione di *Sviluppo sperimentale*.

²⁷ Cfr. Allegato H per la definizione di *prototipo*.

I raggruppamenti da costituirsi dopo l'ammissione a contributo hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data successiva alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, rinviando l'avvio non oltre la data di stipula del contratto²⁸.

In entrambi i casi (di inizio anticipato ovvero posticipato) il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto oppure, in caso di inizio posticipato, dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 6 mesi.

3.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale sono i seguenti:

- a) spese di personale impiegato in attività di ricerca e spese di personale impiegato in attività di produzione;
- b) costo degli strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
- c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata per cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
- d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti; costi di consulenza;
- e) spese generali supplementari;
- f) altri costi di esercizio sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione delle suddette attività, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa, come riepilogato nella tabella seguente.

CATEGORIA DI COSTO	MASSIMALE AMMESSO	BASE DI RIFERIMENTO
spese di personale impiegato in attività di produzione (riferite alla somma dei costi del personale impiegato in attività di produzione di tutti i partner)	35%	Spese del personale di ricerca dell'intero progetto (riferite alla somma del costo del personale qualificato di ricerca di tutti i partner)
costi dei fabbricati (riferiti alla somma dei costi dei fabbricati)	30%	Costo totale ammissibile dell'intero progetto

²⁸ Cfr. paragrafo 6.2

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

di tutti i partner) comprensiva della voce "terreni" di cui al successivo punto		
costo dei terreni (riferiti alla somma dei costi dei terreni di tutti i partner)	10%	Costo totale ammissibile dell'intero progetto
costi della ricerca contrattuale (riferiti alla somma dei costi della ricerca contrattuale di tutti i partner)	35%	Costo totale ammissibile dell'intero progetto
spese generali supplementari (riferite alle spese generali supplementari del singolo partner)	15% (forfait)	Spese dirette del personale del singolo partner
altri costi di esercizio (riferiti alla somma della voce "altri costi di esercizio" di tutti i partner)	15%	Costo totale ammissibile dell'intero progetto

Tabella 1 – Massimali di spesa per categoria di costo

Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) se, il/i titolare/i, amministratore/i e soci sono in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo)
- 2) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto;
- 3) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato.

Si precisa che nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 5% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

Non sono ammessi a contributo:

- i giustificativi di spesa regolati in contanti o con altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
- i giustificativi di spesa che risultino parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;

- gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi;
- le spese fatturate tra Partner del medesimo Progetto.

Per quanto non disciplinato dal presente bando si rinvia all'Allegato D "Spese ammissibili".

3.5 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi della L.R. n. 35/2000²⁹, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma del contributo in conto capitale. La tabella seguente mostra l'intensità massima di aiuto per dimensione di impresa.

Micro e Piccola impresa	45%
Media impresa	40%
Grande impresa	25%
Organismo di ricerca	45%

3.6 Cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando, sono cumulabili con altre agevolazioni, con costi ammissibili individuabili, concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con fondi UE a gestione diretta che non costituiscono aiuti di Stato, alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, come dettagliato nell'allegato relativo alle modalità di presentazione della domanda.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, firmato

²⁹ Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000.

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

digitalmente³⁰ da parte del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario appartenente all'aggregazione tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, nonché comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>).

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, a partire dalle ore 9.00 del 3 luglio 2017 e fino alle ore 17.00 del 8 settembre 2017, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Le domande di aiuto presentate fuori termine saranno considerate inammissibili ai sensi del paragrafo 5.3.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandi> ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni, delle dichiarazioni nonché della documentazione obbligatoriamente richieste, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenuti all'interno del documento "Istruzioni per la presentazione della domanda", di cui all'Allegato U.

L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando è il seguente: bandirsi2017@sviluppo.toscana.it 

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportobandirs2017@sviluppo.toscana.it; sarà, inoltre, attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

³⁰ A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

A) DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto è il documento in formato PDF, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione e comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario, appartenente all'aggregazione, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del presente paragrafo, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda.

Per meglio specificare, occorre compilare e, successivamente, presentare, nei modi e nei tempi previsti nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, la seguente documentazione:

B) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO e PIANO FINANZIARIO

Per ciascun progetto, SCHEDA TECNICA DI PROGETTO (All. B) e PIANO FINANZIARIO (All. C), illustrativa del progetto e del piano finanziario e relativi allegati, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila del progetto, o dal capofila del progetto;

C) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

Per ciascuna impresa, capofila e partner e, se ricorre, per ciascun organismo di ricerca privato partner firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dell'organismo di ricerca;

D) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI INCOMPATIBILI/ILLEGALI

Per ciascuna impresa, capofila e partner e, se ricorre, per ciascun organismo di ricerca anche pubblico (nel caso in cui esso sia beneficiario diretto di un aiuto ai sensi della normativa comunitaria) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI INCOMPATIBILI/ILLEGALI (All. I), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dell'organismo di ricerca;

E) SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI

Per ciascun progetto, SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila del progetto;

F) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per ciascuna impresa, capofila e partner e, se ricorre, per ciascun organismo di ricerca partner, DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (All. L), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa e di ciascun organismo di ricerca.

La suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione;

G) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO

Per ciascun partenariato, DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO (All. M) firmata digitalmente dai legali rappresentanti dell'impresa capofila e di tutti partner di progetto. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un raggruppamento già costituito. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo dello stesso (sul contenuto dell'atto costitutivo consultare il precedente paragrafo 2.3.1);

H) ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ

Per ciascun partenariato, ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE redatto secondo le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2.3.2 del presente bando e

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

firmato digitalmente dai legali rappresentanti dell'impresa capofila e da tutti i partner di progetto;

I) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
- b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio (e quindi anche per i liberi professionisti) stato patrimoniale redatto da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 2422 del c.c. e relativo alla data di chiusura dell'ultimo esercizio;
- c) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;

L) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA, ai sensi del Codice civile, attestante l'aumento di capitale deliberato in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato;

M) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato;

N) COPIA DELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO dell'Organismo di Ricerca, se diverso da Università;

O) DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ:
si rinvia all'allegato N "Tabella premialità";

P) in caso di impresa o organismo di ricerca privato privi di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento.

Nel caso di liberi professionisti che non risultino ancora aver avviato l'attività o localizzato il proprio studio nel territorio regionale alla data della domanda, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'INIZIO ATTIVITA' nel territorio regionale;

Q) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA IMPRESA STRANIERA (e OR PRIVATO) priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, secondo le indicazioni riportate nell'allegato O "Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera" ;

R) DICHIARAZIONE DI INTERESTAZIONE FIDUCIARIA (All P);

S) DICHIARAZIONE DI CUMULO (All Q);

T) DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI INTERDITTIVI (ALL R)

U) DICHIARAZIONE PRECEDENTI PENALI E AMMINISTRATIVI (ALL. S)

V) DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (ALL. T)

Z) DICHIARAZIONE SU CARICHI PENDENTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (C.D. "CAPORALATO") (ALL. V)

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- ❖ soggetti già costituiti in forma di raggruppamento, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
- ❖ soggetti che si impegnano a costituire un raggruppamento, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando, con riferimento alle lettere: A), B), C), D), E), F), G), H), I), R), S), T), U), V) e Z). La mancanza di uno dei documenti di cui alle lettere N), P) e Q), determina inammissibilità solo nei casi in cui ricorre il presupposto per la presentazione della documentazione stessa; i documenti di cui alle lettere L), M), O) sono qualificati come facoltativi.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2.)

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale competenze Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio ai sensi della L.R. n. 50 del 5 agosto 2014.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2)

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- valutazione (v. paragrafo 5.4)

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4). Successivamente saranno attribuiti i punteggi premiali, esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio richiesta (v. paragrafo 5.4).

- formazione della graduatoria (v. paragrafo 5.5)

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, nei paragrafi 4.1 e 4.2 e nell'allegato U del bando, compreso il

rispetto delle modalità di sottoscrizione della proposta e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;

- la completezza della proposta e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 1) del paragrafo 2.2;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti **3), 4), 5) e 6)** e ai punti **14) e 17)** del bando **oppure** la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti **3), 6), 14) e 17)** del bando e l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 5) ovvero l'impegno relativo all'avvio dell'attività.

A tal fine saranno effettuati, **a pena di inammissibilità** alla successiva fase di valutazione:

- ❖ verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti **1)** (in caso di domanda di aiuto da parte di liberi professionisti tale verifica sarà effettuata direttamente all'INPS ed all'INAIL o alle casse previdenziali dei singoli ordini) **e 3)** del paragrafo 2.2;
- ❖ verifiche d'ufficio, con controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti **3) e 17)** del paragrafo 2.2 (la verifica d'ufficio è relativa ai bilanci, mentre, come previsto dal punto I del paragrafo 4.3, la restante documentazione economica dovrà essere presentata dai proponenti);
- ❖ controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti **6) e, 14)** del medesimo paragrafo e dei punti **4) e 5)** se posseduti al momento della domanda; per i requisiti di cui ai punti 4) e 5) l'assenza può essere giustificata solo nel caso in cui l'impresa abbia presentato la dichiarazione di impegno di cui all'Allegato P (verificare la lettera) del paragrafo 4.3.

Se i requisiti di cui ai punti **3) , 7), 8) e 15)** sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.2 sulle relazioni e attestazioni di cui sopra saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario. In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.³¹

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione alla fase successiva di valutazione:

I) la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1, 4.2 e dell'Allegato U del bando, compreso il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;

³¹ Cfr. art. 5 octies, co. 1 ter L.R. n. 35/2000

II) la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del bando;

III) l'assenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 1) di cui al paragrafo 2.2;

IV) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti **3), 4) 5), 6), 14) e 17)** di cui al paragrafo 2.2; per i requisiti di cui ai punti 4) e 5) l'assenza può essere giustificata solo nel caso in cui l'impresa abbia presentato la dichiarazione di impegno di cui all'Allegato P (verificare la lettera) del paragrafo 4.3;

V) l'assenza del numero minimo di imprese del raggruppamento previsto al paragrafo 2.1 del bando, nonché del rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del bando e delle percentuali di partecipazione al progetto, da parte di imprese e organismi di ricerca, stabilite dal paragrafo 3.4 del bando;

VI) costo totale del progetto inferiore al minimo previsto dal paragrafo 3.2 del bando a seguito del taglio, effettuato d'ufficio, relativo a voci di spesa per le quali è stata superata la percentuale massima prevista dal paragrafo 3.4 del bando.

Le cause di inammissibilità costituiscono improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Criteri di valutazione del Progetto

Tutte le domande di aiuto che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione. Tali proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione approvati con DGR 495/2017.

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici del Progetto, nonché la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla DGR n. 1019/2008.

La valutazione si articolerà in due sottofasce:

- assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di selezione (par. 5.4 A);
- assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità (par. 5.4 B), esclusivamente a quei progetti esecutivi che totalizzeranno un punteggio minimo di 60 punti in relazione ai criteri di selezione.

A. Criteri di selezione

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1 – Grado di novità del progetto	1a - rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale, con particolare riferimento al paradigma Industria 4.0	Fino a 7	9	15
	1.b - tipologia di innovazione apportata, con particolare riferimento al paradigma Industria 4.0 , con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto	Fino a 8		
2 – Validità tecnica del progetto	2.a - Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all'organizzazione	Fino a 10	12	20
	2.b - Livello di appropriatezza della proposta progettuale e dei parametri di performance connessi alla proposta, inclusa la loro misurazione	Fino a 10		
3 – Validità economica del progetto	3 - Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere	Fino a 10	6	10
4 – Sfruttamento aziendale dei risultati, anche in termini di incremento occupazionale con particolare riferimento ai ricercatori occupati e di aumento della capacità produttiva	4.a - Prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto.	Fino a 10	12	20
	4.b - Ricadute per la salvaguardia e/o per incremento occupazionale con particolare riferimento ai ricercatori occupati e per l'aumento della capacità produttiva	Fino a 10		
5 – Competenze coinvolte	5.a - Esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soggetti proponenti e loro complementarietà	Fino a 6	6	10
	5.b - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e attività assegnate nel Piano di Lavoro.	Fino a 4		

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio massimo
6 – Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	6.a - Effetti attesi in termini di redditività dall'implementazione del progetto tenuto conto dell'andamento aziendale preesistente e verificata l'attendibilità delle previsioni formulate (sostenibilità economica)	Fino a 20	15	25
	6.b - capacità dell'impresa di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa per la parte non direttamente coperta dal contributo pubblico (sostenibilità finanziaria)	Fino a 5		
Punteggio complessivo			60	100

Si precisa che, **per l'ammissione a finanziamento**, le proposte progettuali dovranno conseguire il punteggio minimo previsto per ciascun criterio di selezione e, pertanto, un punteggio complessivo **non inferiore a 60 punti**, così come indicato nella tabella sopra riportata.

B. Criteri di premialità

Solo le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto, totalizzando un punteggio uguale o superiore a 60 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.

Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di accertamento del possesso di uno o più dei requisiti di premialità, effettuato attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi (ALL N):

▪ principio di parità e non discriminazione

a) progetti che prevedono l'attribuzione del ruolo di referente scientifico a personale femminile, oppure che prevedano il coinvolgimento attivo in favore di personale femminile, oppure progetti presentati da almeno un'impresa a partecipazione maggioritaria/titolarità femminile: **1 punto**.

▪ sviluppo sostenibile

b) imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto (art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000): **0,5 punti per impresa** (fino ad un massimo di 2 punti per le aggregazioni di imprese).

▪ impatto occupazionale

c) imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con effetti successivi: per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa a

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

livello di sede di progetto al momento di avvio delle attività ossia il numero espresso in Unità Laborative Annue (ULA)³² di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro.

L'incremento occupazionale sarà determinato dalla differenza tra le ULA, presenti nella sede di progetto, relative ai 12 mesi interi precedenti la data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e le ULA relative ai 12 mesi interi precedenti la data di avvio del progetto.

Il punteggio premiale per l'incremento occupazionale sarà attribuito sulla base della seguente tabella fino ad un massimo di 12 punti:

Dimensione impresa	1-7 ULA	8-15 ULA	oltre 15 ULA
Micro impresa	4 punti	5 punti	5 punti
Piccola impresa	3 punti	5 punti	5 punti
Media impresa	2 punti	4 punti	5 punti
Grande impresa	1 punto	3 punti	5 punti

Nel caso in cui un'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto nella proposta di progetto:

- il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell'incremento occupazionale, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca della concessione del contributo laddove il punteggio ridefinito collochi il progetto al di sotto della soglia di finanziamento;
- all'impresa che non realizza pienamente l'incremento occupazionale previsto, verrà comunque applicata una **sanzione di importo pari al 5%** del contributo concesso, per ogni punto di premialità occupazionale decurtato in base alla tabella di cui sopra.

Ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, l'impresa dovrà mantenere l'incremento occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato, pena la revoca del contributo.

d) imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domande lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 223/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011 (art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000): **0,5 punti per impresa** (fino ad un massimo di 2 punti per le aggregazioni di imprese).

▪ **impatto ambientale, sociale, di settore e territorio**

e) imprese con sede operativa e/o legale nei Comuni classificati come Aree di Crisi di cui alla DGR 199/2015: **1,5 punti per impresa** (fino ad un massimo di 9 punti per le aggregazioni di imprese)

f) imprese con sede operativa e/o legale nei Comuni classificati come Aree Interne di cui alla DGR 32/2014 e alla DGR 289/2014 e ss.mm.ii (308/2016): **0,5 punti per impresa** (fino ad un massimo di 3 punti per le aggregazioni di imprese)

g) imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nei Comuni dell'Amiata di cui alla DGR 469/2016: **0,5 punti per impresa**, fino ad un massimo di 3 punti

h) imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nelle aree di crisi industriale non complessa di cui alla DGR 976/2016: **0,5 punti per impresa** (fino ad un massimo di 3 punti per le aggregazioni di imprese)

³² Rif. raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003

▪ **sinergie con altri interventi regionali, nazionali e comunitari**

i) progetti che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" nell'ambito del Programma comunitario Horizon 2020: **3 punti**

l) progetti coerenti con la Strategia Industria 4.0 ai sensi della Decisione di Giunta n. 20 dell'11 aprile 2016 e della DGR n.1092 dell'8 novembre 2016: **11 punti**

Si evidenzia che i punteggi relativi ai singoli criteri di premialità saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna impresa del raggruppamento.

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione di due distinte graduatorie delle domande- una c.d. generale, che include tutti i progetti ritenuti ammissibili, ed una riservata alle sole imprese proponenti progetti del settore MEDTECH- e degli elenchi delle domande inammissibili ai sensi del paragrafo 5.3, con relativa motivazione.

Ai sensi dell'art. 5 octies, comma 1, della L.R. n. 35/2000, le graduatorie sono pubblicate entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

I progetti saranno ammessi all'aiuto sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, le graduatorie saranno definite dando priorità ai progetti presentati da una o più imprese in possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE. In caso di ulteriore parità, le graduatorie saranno definite in base alla data di presentazione della domanda e, in subordine, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria distingue tra le domande ammesse e non ammesse a finanziamento:

- domande ammesse e finanziate;
- domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi;
- domande non ammesse all'aiuto per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio.

La Regione Toscana / Sviluppo Toscana S.p.A. provvede, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT delle graduatorie, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta esclusivamente al Capofila del progetto ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato esclusivamente al Capofila del progetto.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto

Costituzione del raggruppamento

I beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto devono:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento
- inserire nel sistema informatico l'atto notarile registrato relativo alla costituzione dell' raggruppamento;
- inserire nel sistema informatico l'accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.

6.2 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto e comunque successivamente all'inserimento nel sistema informatico dell'atto notarile e dell'accordo di cui al paragrafo precedente, il beneficiario capofila ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato E. La sottoscrizione avviene con firma digitale. La data di stipula del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile di settore della Regione Toscana, mentre lo stesso si considera effettivamente perfezionato tra le parti nel momento in cui il beneficiario riceve tramite PEC il contratto controfirmato dalla Regione Toscana.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'aiuto concesso.

6.3 Obblighi del beneficiario

Tutti i soggetti beneficiari, compreso il Capofila, sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi (che verranno formalizzati con la sottoscrizione del contratto di cofinanziamento):

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento totale ammesso a contributo. Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi per il progetto, in rapporto al piano finanziario approvato. Si fa salva la possibilità, da parte di Regione Toscana, di validare il raggiungimento di una soglia inferiore al 70%, alla luce delle risultanze del monitoraggio tecnico che confermino l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. realizzare il progetto entro 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto, o alternativamente, in caso di avvio posticipato, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 6.4 lettera C) del Bando;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo di realizzazione del progetto³³ rispettando le prescrizioni contenute nel Bando e, per quanto non espressamente previsto dal bando, le prescrizioni contenute nelle "Linee guida per la rendicontazione";

³³ Periodo compreso tra la data di avvio del progetto ed il termine finale.

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

4. fornire la relazione tecnica per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per la rendicontazione";
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo.
6. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di ciascun soggetto Beneficiario, compreso il capofila, come specificato all'art. 6.5 del Bando;
7. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal Bando e dalle "Linee guida per le varianti";
8. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 gg giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
9. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
11. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo (paragrafo 3.6);
12. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i seguenti requisiti (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori (DURC);
 - b) essere in regola con la normativa antimafia (in caso di aiuto superiore ad euro 150.000);
 - c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a copertura finanziaria da parte di terzi, mantenere la "finanziabilità" dello stesso;
 - d) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del D. lgs. n. 231/2001, il quale dispone che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e) non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando:
 - ❖ condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

- ❖ condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
- ❖ condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

f) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;

g) mantenere i livelli occupazionali toscani per tutta la durata del progetto, pena la revoca del contributo in misura proporzionale alla riduzione dei livelli occupazionali.

In ogni caso si procederà a revoca totale del contributo qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 30%.

La riduzione dei livelli occupazionali sarà determinata dalla differenza tra le ULA presenti in tutte le sedi localizzate sul territorio toscano, definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relative ai 12 mesi interi precedenti la data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e le ULA relative ai 12 mesi interi precedenti la data di avvio del progetto.

Non incidono sui livelli occupazionali:

- dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa ;
- CIG;
- procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.

h) attivare, ai sensi della DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017), almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione dell'attività stessa (e comunque entro la richiesta di erogazione del saldo del contributo), per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro; un ulteriore tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di contributo concessi, fino ad un massimo di 10 tirocinanti e fermi restando i limiti di cui all'art. 86 nonies del DPGR 47/R/2003. Considerato che il progetto è presentato da un raggruppamento di imprese, si precisa che tale obbligo grava su almeno uno dei soggetti partecipanti. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il raggruppamento sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso.

Sono esclusi da tale obbligo:

- ❖ i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015;
- ❖ beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati;

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

- ❖ i beneficiari che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- ❖ i beneficiari che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Ai sensi della DGR 72/2016, il beneficiario, a pena di revoca del 10% del contributo, è tenuto altresì a:

- ❖ individuare, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato;
- ❖ comunicare alla Regione in via preventiva all'erogazione anche di parte del contributo, i dati di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento sul sito regionale Giovanisì secondo modalità tecniche che saranno oggetto di nota applicativa.

Si precisa che i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

i) essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;

l) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale e per i liberi professionisti deve risultare dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA); (per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda). Per le imprese non in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda,) oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, possedere al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) i seguenti requisiti:

- ❖ la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale e per i liberi professionisti deve risultare dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA);
- ❖ l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;

m) essere in regola con le norme in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016;

13. mantenere per tutta la durata del progetto, nonchè per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto/investimento, i seguenti requisiti:

- ✓ non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
- ✓ l'incremento occupazionale realizzato con il progetto finanziato;
- ✓ i requisiti di cui alle precedenti lettere f, i ed l;

14. (per le sole Grandi Imprese) rimborsare il contributo nel caso in cui, entro 10 anni dal pagamento finale, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione. Tale norma non si applica per le operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività

produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, secondo quanto previsto dal l'obbligo previsto all'art. 71 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 2.

Il beneficiario capofila del progetto, oltre agli obblighi di cui sopra, è tenuto anche a:

- ✓ curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo comunque effettuato dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati e alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
- ✓ fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto e dei partner del Raggruppamento comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
- ✓ curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, ivi comprese quelle relative ai partner del Raggruppamento ed inviarle alla Regione Toscana/Organismo Intermedio secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o degli enti dalla Regione incaricati.

Infine, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli **obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020) tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del FESR (<http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/obblighi-beneficiari>).

6.4 Modifiche dei progetti e proroga dei termini

A) VARIANTI

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 30% di ciascuna singola voce di spesa e soltanto per n. 1 volta.

E' ammessa, inoltre, un'ultima modifica del piano finanziario in chiusura di progetto, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione dello stesso, nella misura massima del 10%.

Rispetto al piano finanziario approvato sono inoltre consentite variazioni dei costi totali di competenza di ciascun partner, nella misura massima del 30% del costo totale, e soltanto per

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

n. 1 volta nella vita del progetto, ovvero del 10% del costo totale in chiusura di progetto, motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online, adeguatamente motivata, mediante l'accesso al sistema informatico http://www.sviluppo.toscana.it/bandirsi2017_var e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate nella predetta pagina web.

Le variazioni oggetto di comunicazione obbligatoria nei confronti degli uffici regionali competenti e che siano soggette ad una procedura di verifica e valutazione, ai fini del relativo accoglimento, comportano la sospensione dei procedimenti di erogazione eventualmente in corso, anche a titolo di anticipazione, fino ad avvenuta approvazione delle modifiche da parte degli Uffici regionali competenti.

Fanno eccezione le mere variazioni formali di natura anagrafica soggette a mera presa d'atto (sede legale di uno o più soggetti beneficiari, purché non si tratti della sede di realizzazione del progetto agevolato; cariche sociali) e la richiesta di proroga dei termini, nella misura in cui la modifica del termine di ultimazione del progetto non sia rilevante per la verifica della domanda di erogazione in corso.

B) Variazioni della composizione del partenariato

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato, ad esclusione di quelle che interessano il partner con ruolo di capofila, che non può essere sostituito e non può rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto all'intero raggruppamento.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 6.5. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner escano dall'aggregazione, purché la quota di investimento ammesso del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso di tutto il progetto e lo stesso non muti significativamente la sua natura e la sua funzionalità.

I partner rimanenti all'interno del raggruppamento dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non saranno oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, potranno permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito, senza alcun aumento del contributo complessivo, da un nuovo partner purché questo ultimo possieda le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando e la medesima natura del partner sostituito³⁴.. Il partner che intende entrare in sostituzione è obbligato ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fa carico impegnandosi a realizzarle.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dall'eventuale partner che intende subentrare;
- b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web http://www.sviluppo.toscana.it/bandirsi2017_var.

C) Proroga

Durante la realizzazione del progetto è possibile per i beneficiari richiedere una proroga, adeguatamente motivata, di durata non superiore a 6 mesi.

6.5 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

1. se la modifica interviene prima dell'erogazione del saldo.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/contratto.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. se la modifica interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi (per operazioni che comportano investimenti) il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013.

In caso d'inadempienza sarà disposta la revoca del contributo nei confronti del beneficiario, ferma restando la responsabilità solidale del beneficiario e del soggetto subentrante nei confronti dell'amministrazione regionale, in ordine al mantenimento dell'investimento. In caso di inadempimento sarà disposta la restituzione degli importi calcolati in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto.

6.6 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

³⁴ le PMI possono essere sostituite da PMI, le GI da GI e gli Organismi di ricerca da Organismi di ricerca.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

6.7 Fattispecie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2.

Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del 6.2.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di fusione, si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto, ai sensi del 6.2 solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto (capofila).

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, si rinvia a quanto stabilito nell'Allegato D "Spese Ammissibili".

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate con le seguenti modalità:

- modalità ordinaria;
- modalità semplificata, attraverso i revisori legali.

Ai sensi dell'art. 5 sexies decies della L.R. n. 35/2000, e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione³⁵.

Le specifiche modalità operative da seguire per la rendicontazione mediante ricorso al revisore dei conti sono definite nell'Allegato 5 al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo CreO FESR Toscana 2014-2020, approvato con Decisione G.R.T. del 19 dicembre 2016, n. 2.

7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario inoltrata a titolo di anticipo, a titolo di Stato Avanzamento Lavori o a titolo di saldo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

Si ricorda che i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

³⁵ Cfr paragrafo 8.3.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria³⁶

E' facoltà dei beneficiari richiedere, entro e non oltre il 31/05/2018, **un anticipo pari al 40%** del contributo totale del progetto. Tale facoltà viene esercitata in sede di presentazione della domanda di aiuto e la scelta fatta è poi vincolante per il beneficiario.

La richiesta di erogazione viene essere presentata da ciascun soggetto beneficiario singolarmente ed il relativo pagamento è autonomo rispetto alla eventuale domanda di erogazione presentata dagli altri partner.

Nel caso sia scelto in fase di domanda di NON richiedere anticipo, la successiva richiesta dello stesso potrà essere evasa solo a condizione che la Regione Toscana possa procedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia. Viceversa, la successiva decisione di non procedere alla richiesta dell'anticipo già dichiarato in domanda comporterà una decurtazione del contributo concesso pari all'1% dell'anticipo richiesto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica³⁷.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto ed approvato dall'Amministrazione Regionale³⁸ e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione dei poteri di firma, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè redatti e compilati all'estero da autorità straniere), anche se redatti in lingua italiana, gli stessi dovranno essere debitamente legalizzati ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute in trattati internazionali che regolano la circolazione degli atti tra lo Stato straniero e Italia. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa legalizzata nei termini di cui sopra se necessario. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

³⁶ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

³⁷ Cfr D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/07/2012, n. 3.

³⁸ Cfr Allegato F "Schema Fidejussione".

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.4 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro il 31/07/2018; entro tale data deve essere rendicontato il 30% dell'investimento ammesso.

Anche nel caso in cui sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario/capofila deve presentare, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura del 30% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile. Tale domanda, salvo buon fine della rendicontazione, genera a favore dei proponenti un pagamento aggiuntivo rispetto alle somme eventualmente già percepite in acconto. Qualora a seguito di idonea rendicontazione venga formulata richiesta di pagamento per un importo superiore al 30% del contributo spettante (e comunque non superiore al 100% dello stesso), la stessa potrà essere evasa solo a condizione che la Regione Toscana possa procedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

La domanda di pagamento deve essere presentata on line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato D *spese ammissibili*;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione delle spese per il 30% dell'investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 determinerà,

trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 8.6

7.5 secondo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il secondo periodo di rendicontazione si conclude entro il 30.06.2019; entro tale data il beneficiario/capofila deve rendicontare, cumulativamente rispetto al I SAL, il 60% dell'investimento ammesso.

Anche nel caso in cui sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario/capofila deve presentare, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, per un importo, cumulativamente rispetto al I SAL, del 60% dell'investimento ammesso. Tale domanda, salvo buon fine della rendicontazione, genera a favore dei proponenti un pagamento aggiuntivo rispetto alle somme eventualmente già percepite in acconto e comunque non superiore al 100% del contributo individuale spettante.

Anche in questo caso, qualora a seguito di idonea rendicontazione venga formulata richiesta di pagamento per un importo superiore al 60% del contributo spettante (e comunque non superiore al 100% dello stesso), la stessa potrà essere evasa solo a condizione che la Regione Toscana possa procedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

La domanda di pagamento deve essere presentata on line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone degli stessi documenti di cui al precedente paragrafo.

La mancata rendicontazione delle spese, cumulativamente rispetto al I SAL, per il 60% dell'investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 determinerà, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 8.6.

7.6 Domanda a saldo (obbligatoria)

Il terzo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 24 mesi (più 6 mesi in caso di proroga) decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto. In caso di inizio posticipato, il terzo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 24 (+6) mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, mentre in caso di inizio anticipato³⁹, si conclude entro 24 (+ 6) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Entro il suddetto periodo il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo del contributo residuo spettante.

La domanda deve essere presentata on line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato D "spese ammissibili";

³⁹ Cfr. paragrafo 3.3

– schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica intermedia e finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- la realizzazione del prototipo, se prevista dal progetto presentato ed approvato.

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, l'eventuale rinuncia allo stesso ⁴⁰.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione⁴¹ come indicato al paragrafo 8.7.

8.3 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità.

A) Prima dell'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i richiedenti a pena di inammissibilità⁴²:

- verifica del requisito di cui al punto 1) del paragrafo 2.2;
- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti 3) e 17) del paragrafo 2.2;
- verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 2.2 (se posseduti al momento di presentazione della domanda) e dei requisiti di cui ai punti 6) e 14) del paragrafo 2.2 dichiarati con autocertificazione del beneficiario;

B) dopo l'approvazione della graduatoria, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua i

⁴⁰ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴¹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴² Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2.

controlli a pena di decadenza⁴³ o inadempimento contrattuale in relazione ai requisiti di ammissibilità:

1. autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2, punti da 7) a 13), 15) e 16);
- controllo a campione in misura non inferiore al 30% sui soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2, punti da da 7) a 13), 15) e 16);

2. posseduti al fine di verificarne la sussistenza alla data di approvazione della graduatoria:

- controllo su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione possesso alla regolarità del requisito dell'antimafia di cui al paragrafo 2.2, punto 2).

C) Prima dell'erogazione per "anticipo", "stato avanzamento lavori" o "a saldo"

Controlli su tutti i soggetti finanziati a pena di revoca per inadempimento:

- ❖ per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, si procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 2.2,
- ❖ controllo del possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 6) del paragrafo 2.2;
- ❖ controllo del possesso del requisito di cui al punto 2) del paragrafo 2.2 nel caso siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisizione del precedente;
- ❖ controllo del rispetto del tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti già ricevuti ed indicati nella tabella inserita nella domanda;

Controlli su tutti i soggetti finanziati a pena di sospensione dell'erogazione del contributo (congelamento):

Sarà verificata la regolarità nei confronti del beneficiario per carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016, (c.d. caporalato), mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato V al presente bando), da sottoporre a verifica di veridicità in ragione del 10% delle dichiarazioni ricevute in ciascun semestre solare.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, SAL, saldo) verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p., art. 25 septies del DLgs 231/2001);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del DLgs 81/2008);
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (DLgs 24/2014 e DLgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art 37 L. 689/1981).

⁴³ Per le modalità di controllo si rinvia al par. 8.3.

D) Dopo l'erogazione a saldo

Controlli in loco a campione sui soggetti finanziati a pena di revoca per inadempimento, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 10), 11) e 12) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nell'ipotesi in cui tale verifica evidenziasse il mancato rispetto dei suddetti requisiti, l'amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30% e il 80%. Detti controlli saranno effettuati sulle attestazioni rilasciate al momento della presentazione delle domanda e sulle attestazioni rilasciate in fase di erogazione.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.4 Decadenza dal contributo

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio e la revoca del contributo.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- ❖ rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere il contributo altrimenti non spettante, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- ❖ mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 7) a 13) e ai punti 15) e 16) del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.3;
- ❖ mancata sottoscrizione del contratto.

8.5 Risoluzione del contratto

Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal par. 6.3 del Bando, ad eccezione dei casi previsti all'articolo "Difforme e/o parziale realizzazione del progetto" del contratto.

8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell' agevolazione erogata

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.4 e 8.5, la Regione Toscana procederà alla revoca totale/parziale del beneficio concesso.

La revoca totale produce in ogni caso la risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

L'Amministrazione regionale procede al recupero delle risorse nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totalmente/parzialmente)

8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo, successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴⁴ sulla base di tariffe calcolate ai sensi della DGR 359/2013 e ss.mm.ii.

8.8 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera C), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Nel caso di cui al precedente capoverso e nel caso di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, il beneficiario non può accedere ai contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 8 ter L.R. n. 35/2000.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;

⁴⁴ Cfr. art. 9, comma 3 sexies I.R. n. 35/2000

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Elisa Nannicini Responsabile pro tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono Sviluppo Toscana S.p.A. e/o altro Organismo Intermedio individuato con apposito atto della Regione Toscana;
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica regionetoscana@postacert.toscana.it

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività Produttive, Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso⁴⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: supportobandirs2017@sviluppo.toscana.it

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio

⁴⁵ Di cui agli artt. 22 e segg. della L. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

NORMATIVA COMUNITARIA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

DECISIONE C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e l'occupazione", con il quale la Regione Toscana si è data l'obiettivo di realizzare le strategie dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la coesione economica, sociale e territoriale;

DECISIONE DI ESECUZIONE C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia (CCI 2014IT16RFOP017) e che

approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;

NORMATIVA NAZIONALE

REGIO decreto 16/03/1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare)

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

L. 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art, 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione "

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

D.M. 20-02-2014, n. 57 – NEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2016)"

D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

L. R. 20-03-2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attivit  produttive e competitivit  delle imprese"

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della societ  dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarit  del lavoro"

L.R.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivit  amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societ  dell'informazione e della conoscenza".

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DELIBERA n. 32 della Giunta Regionale del 20/01/2014 "Programmazione Fondi strutturali 2014-2020. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Indirizzi per l'attuazione nell'ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020";

DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

ALLEGATO 1 – Bando 1. Progetti Strategici di ricerca e sviluppo

DELIBERA n. 289 della Giunta Regionale del 7/04/2014 "La strategia nazionale per le Aree interne. Criteri e priorità per l'individuazione dell'area progetto";

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

DELIBERA G.R. n. 1018/2014 "POR FESR 2014-2020. Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3). Approvazione "DELIBERA n.180 della Giunta Regionale del 2 marzo 2015 "Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

DELIBERA G.R. n. 199/2015 "Legge 35/2000 e smi. Individuazione aree di crisi";

DELIBERA Giunta Regionale n. 72 del 16 febbraio 2016 "Delibera di Giunta relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali";

DECISIONE G.R.20/2016 del 11/04/2016 "Indirizzi per l'attuazione della Strategia Industria 4.0";

DELIBERA n. 308 della Giunta Regionale del 11/04/2016 "Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Modalità di intervento regionale. Approvazione";

DELIBERA G.R. n. 1092/2016 "Strategia Industria 4.0. Piattaforma regionale di sostegno alle imprese: composizione e compiti;

Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 469/2016 "Indirizzi per gli interventi a favore delle imprese e del territorio dell'Amiata";

DELIBERA n. 579 Giunta Regionale del 21/06/2016 "Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese"

DELIBERA G.R. n. 976/2016 "Decreto del Ministro dello sviluppo economico di individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. Approvazione dell'elenco dei territori della Regione Toscana";

DELIBERA n. 1055 della Giunta Regionale del 2 novembre 2016 che prende atto della Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

DECISIONE n. 2 della Giunta Regionale del 19 dicembre 2016 "POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma" e ss.mm.ii.

Decisione di GR n. 19 del 06/02/2017 "Ricognizione zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne)";

DELIBERA n. 240 della Giunta Regionale del 20/03/2017 "POR FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DELIBERA n. 433 della Giunta Regionale del 2 maggio 2017 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 72/2016, relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"